

Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

Concluso a Londra il 17 febbraio 1978
Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 1° aprile 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1982
(Stato 25 febbraio 2025)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo Parti contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1° novembre 1974,¹

Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla suddetta Convenzione, alla sicurezza delle navi e delle proprietà in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere,

Considerando che l'obiettivo può ottimamente essere raggiunto con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del suo Annesso² che ne costituisce parte integrante. Qualsiasi riferimento al presente Protocollo deve considerarsi riferimento anche al suo Annesso.

Art. II Applicazione

1. Le disposizioni degli Articoli II, III (eccetto il comma (a)), IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (di qua in avanti indicata come «la Convenzione») sono incorporate nel presente Protocollo, con la intesa che i riferimenti, che si trovano nei suddetti Ar-

RU 1982 1321

¹ RS 0.747.363.33

² Questo allegato e i suoi emendamenti non sono pubblicati nella RU (RU 1987 930; 1993 2514; 2024 618). Può essere consultato in inglese sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): <https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx>. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 31, 4010 Basilea.

ticoli, alla Convenzione ed ai Governi contraenti siano considerati riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti contraenti del presente protocollo, rispettivamente.

2. Ogni nave cui si applica il presente Protocollo deve soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con le modifiche e aggiunte stabilite nel presente Protocollo.

3. Circa le navi di Stati che non sono Parti contraenti della Convenzione e del presente Protocollo, le Parti contraenti del presente Protocollo applicheranno le norme della Convenzione e del presente Protocollo come può essere necessario per assicurarsi che tali navi non godono di un trattamento più favorevole.

Art. III Comunicazione di informazioni

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a comunicare alla Segreteria Generale dell'I.M.C.O. (di qua in avanti indicata come «l'Organizzazione»), ed a depositare presso di essa, un elenco di ispettori nominati, o di organizzazioni riconosciute, autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le misure per la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire alle Parti per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione deve perciò notificare all'Organizzazione le specifiche responsabilità e condizioni dell'autorizzazione delegata agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.

Art. IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell'Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° marzo 1979 e rimarrà quindi aperto per l'adesione. Fatte salve le disposizioni del punto 3 del presente Articolo, gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:

- (a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- (b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- (c) adesione.

2. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione.

3. Il presente Protocollo può essere firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato, o vi si può ad esso aderire, solo dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.

Art. V Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore 6 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50 % del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti contraenti secondo l'Articolo IV di esso, purché però il presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
3. Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all'Articolo VIII della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.

Art. VI Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.
2. La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione.
3. Una denuncia avrà effetto dopo 1 anno, o dopo un periodo di tempo più lungo quale può essere specificato nello strumento di denuncia, dalla data in cui è stata ricevuta dalla Segreteria Generale dell'Organizzazione.
4. Una denuncia della Convenzione da una Parte sarà considerata essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.

Art. VII Depositario

1. Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione (da qua in avanti indicata come «il Depositario»).
2. Il Depositario deve:
 - (a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:
 - i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;
 - ii) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - iii) ogni deposito di strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;
 - (b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo od hanno ad esso aderito.
3. Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite³.

³ RS 0.120

Art. VIII Lingue

Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca e italiana.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

Fatto a Londra il diciassette febbraio millenovecentosettantotto.

(Si omettono le firme)

Campo d'applicazione il 25 febbraio 2025⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	7 giugno	2004 A	7 settembre	2004
Algeria	3 novembre	1983 A	3 febbraio	1984
Angola	3 ottobre	1991 A	3 gennaio	1992
Antigua e Barbuda	9 febbraio	1987 A	9 maggio	1987
Arabia Saudita	2 marzo	1990 A	2 giugno	1990
Argentina	24 febbraio	1982 A	24 maggio	1982
Australia	17 agosto	1983 A	17 novembre	1983
Austria	27 maggio	1988 A	27 agosto	1988
Bahamas	16 febbraio	1979 A	1° maggio	1981
Barbados	29 maggio	1984 A	29 agosto	1984
Belgio	24 settembre	1979	1° maggio	1981
Belize	2 aprile	1991 A	2 luglio	1991
Benin	11 febbraio	2000 A	11 maggio	2000
Bolivia	4 giugno	1999 A	4 settembre	1999
Brasile	20 novembre	1985 A	20 febbraio	1986
Brunei	23 ottobre	1986 A	23 gennaio	1987
Bulgaria	2 novembre	1983 A	2 febbraio	1984
Cambogia	28 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Ceca, Repubblica	19 ottobre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	15 luglio	1992 A	15 ottobre	1992
Cina	17 dicembre	1982 A	17 marzo	1983
Hong Kong ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	10 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	11 ottobre	1985 A	11 gennaio	1986
Colombia	31 ottobre	1980 A	1° maggio	1981
Comore	22 novembre	2000 A	22 febbraio	2001
Congo (Kinshasa)	19 maggio	2014 A	19 agosto	2014
Corea (Nord)	1° maggio	1985 A	1° agosto	1985
Corea (Sud)	2 dicembre	1982 A	2 marzo	1983
Costa Rica	6 giugno	2011 A	6 settembre	2011
Côte d'Ivoire	5 ottobre	1987 A	5 gennaio	1988
Croazia	27 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	19 giugno	1992 A	19 settembre	1992
Danimarca	27 novembre	1980 A	1° maggio	1981
Dominica	21 giugno	2000 A	21 settembre	2000
Ecuador	21 maggio	2008 A	21 agosto	2008
Egitto	7 agosto	1986 A	7 novembre	1986
Emirati Arabi Uniti	15 dicembre	1983 A	15 marzo	1984

⁴ RU 1982 1321; 1983 248; 1984 276; 1985 232; 1986 872; 1987 1154; 1989 842; 1990 1870; 2005 1315; 2008 4605; 2013 3017; 2016 2957; 2021 545; 2025 151. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Estonia	16 dicembre	1991 A	16 marzo	1992
Etiopia	3 gennaio	1986 A	3 aprile	1986
Figi	28 luglio	2004 A	28 ottobre	2004
Filippine	24 aprile	2018 A	24 luglio	2018
Finlandia	30 aprile	1981 A	1° maggio	1981
Francia	21 dicembre	1979	1° maggio	1981
Germania*	6 giugno	1980	1° maggio	1981
Ghana	19 maggio	1983 A	19 agosto	1983
Giamaica	17 agosto	2005 A	17 novembre	2005
Giappone	15 maggio	1980 A	1° maggio	1981
Grecia	17 luglio	1981 A	17 ottobre	1981
Grenada	28 giugno	2004 A	28 settembre	2004
Guinea	2 ottobre	2002 A	2 gennaio	2003
Guinea equatoriale	24 aprile	1996 A	24 luglio	1996
Guinea-Bissau	12 maggio	2022 A	12 agosto	2022
Guyana	10 dicembre	1997 A	10 marzo	1998
Honduras	24 settembre	1985 A	24 dicembre	1985
India	3 aprile	1986 A	3 luglio	1986
Indonesia	23 agosto	1988 A	23 novembre	1988
Iran	31 agosto	2000 A	30 novembre	2000
Irlanda	29 novembre	1983 A	29 febbraio	1984
Islanda	6 luglio	1983 A	6 ottobre	1983
Isole Marshall	26 aprile	1988 A	26 luglio	1988
Isole Salomone	18 ottobre	2023 A	18 gennaio	2024
Israele	21 agosto	1981 A	21 novembre	1981
Italia	1° ottobre	1982 A	1° gennaio	1983
Kazakistan	7 marzo	1994 A	7 giugno	1994
Kenya	7 luglio	2015 A	7 ottobre	2015
Kiribati	5 febbraio	2007 A	5 maggio	2007
Kuwait	29 giugno	1979 A	1° maggio	1981
Lettonia	5 agosto	2005 A	5 novembre	2005
Libano	29 novembre	1983 A	29 febbraio	1984
Liberia	28 ottobre	1980	1° maggio	1981
Libia	2 luglio	1981 A	2 ottobre	1981
Lituania	4 dicembre	1991 A	4 marzo	1992
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	14 maggio	1991
Malaysia	19 ottobre	1983 A	19 gennaio	1984
Malta	8 agosto	1986 A	8 novembre	1986
Marocco	30 gennaio	2001 A	30 aprile	2001
Mauritania	24 novembre	1997 A	24 febbraio	1998
Messico	30 giugno	1983	30 settembre	1983
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	11 novembre	1987 A	11 febbraio	1988
Namibia	27 novembre	2000 A	27 febbraio	2001

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Nigeria	13 novembre	1984 A	13 febbraio	1985
Norvegia	25 marzo	1981 A	1° maggio	1981
Nuova Zelanda*	23 febbraio	1990 A	23 maggio	1990
Oman	25 aprile	1985 A	25 luglio	1985
Paesi Bassi	8 luglio	1980	1° maggio	1981
Aruba	8 luglio	1980	1° maggio	1981
Curaçao	8 luglio	1980	1° maggio	1981
Parte caraibica (Bo- naire, Sant'Eustachio e Saba)	8 luglio	1980	1° maggio	1981
Sint Maarten	8 luglio	1980	1° maggio	1981
Pakistan	10 aprile	1985 A	10 luglio	1985
Palau	29 settembre	2011 A	29 dicembre	2011
Panama	14 luglio	1982 A	14 ottobre	1982
Perù	16 luglio	1982 A	16 ottobre	1982
Polonia	15 marzo	1984	15 giugno	1984
Portogallo*	7 novembre	1983 A	7 febbraio	1984
Regno Unito	5 novembre	1979	1° maggio	1981
Bermuda	8 giugno	1988	23 giugno	1988
Gibilterra	1° novembre	1988	1° dicembre	1988
Isola di Man	9 aprile	1985	1° luglio	1985
Isole Caimane	9 maggio	1988	23 giugno	1988
Romania	14 gennaio	2008 A	14 aprile	2008
Russia	12 maggio	1981 A	12 agosto	1981
Saint Kitts e Nevis	11 giugno	2004 A	11 settembre	2004
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	20 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	13 luglio	1987 A	13 ottobre	1987
Samoa	14 marzo	1997 A	14 giugno	1997
San Marino	21 aprile	2021 A	21 luglio	2021
São Tomé e Príncipe	29 ottobre	1998 A	29 gennaio	1999
Seicelle	10 maggio	1988 A	10 agosto	1988
Senegal	16 gennaio	1997 A	16 aprile	1997
Serbia	27 aprile	1992 S	1° maggio	1981
Sierra Leone	10 marzo	2008 A	10 giugno	2008
Singapore	1° giugno	1984 A	1° settembre	1984
Siria	20 luglio	2001 A	20 ottobre	2001
Slovacchia	30 gennaio	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	30 aprile	1980 A	1° maggio	1981
Stati Uniti	12 agosto	1980	1° maggio	1981
Sudafrica	11 gennaio	1982 A	11 aprile	1982
Svezia	21 dicembre	1979	1° maggio	1981
Svizzera	1° aprile	1982 A	1° luglio	1982
Togo	19 luglio	1989 A	19 ottobre	1989
Tonga	18 settembre	2003 A	18 dicembre	2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Trinidad e Tobago	7 giugno	2012 A	7 settembre	2012
Tunisia	6 agosto	1980 A	1° maggio	1981
Turchia	3 settembre	2013 A	3 dicembre	2013
Tuvalu	30 giugno	2004 A	30 settembre	2004
Ucraina	16 luglio	1992 A	16 ottobre	1992
Ungheria	3 febbraio	1982 A	3 maggio	1982
Uruguay	30 aprile	1979 A	1° maggio	1981
Vanuatu	28 luglio	1982 A	28 ottobre	1982
Vietnam	12 ottobre	1992 A	12 gennaio	1993

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 25 nov. 1981 al 30 giu. 1997, il protocollo era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, il protocollo è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, il protocollo era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, il Protocollo è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.